

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 06/05/2024

FATTO

La ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell'emolumento mensile - stipulato in data 24 gennaio 2018 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato il 19 settembre 2022 - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla restituzione degli oneri commissionali e del premio assicurativo trattenuti all'erogazione divenuti privi di giustificazione causale, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito (n. 66 rate residue su n. 120 previste in origine), per complessivi euro 1.541,20, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze della ricorrente rilevando: la non rimborsabilità delle spese di istruttoria e di intermediazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 12 del negozio inter partes (nonché indicato alla sez. 3.0 del prospetto SECCI), trattandosi di voci up front, esplicitamente indicate al Consumatore in modo chiaro e trasparente, dovute per l'attività circoscritta alla fase precontrattuale e di conclusione del contratto; che in data 09/02/2023 la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla questione interpretativa relativa all'art. 25 della direttiva 2014/17 sul credito immobiliare rilevando che, ai fini di trasparenza, la normativa europea prevede un sistema di tutela rafforzato del consumatore attraverso il PIES, mentre per il credito ai consumatori è previsto l'obbligo di rilasciare il modulo SECCI; che in linea con i principi



espressi dal Giudice europeo, la normativa nazionale (primaria e secondaria) impone agli intermediari finanziari di esplicitare nel contratto, con dettaglio di voci, i costi del finanziamento, distinti in funzione della diversa natura up front e recurring, per cui, in tal caso, il diritto al rimborso sussisterebbe unicamente con riguardo agli oneri ricorrenti.

L'intermediario eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione, in quanto l'accipiens effettivo delle somme versate dal cliente sarebbe l'agente in attività finanziaria. Manifesta la propria disponibilità al rimborso, in via transattiva, della somma di € 235,11 a titolo di commissioni di istruttoria, calcolata applicando il criterio della curva degli interessi. La resistente chiede pertanto: in via principale, la declaratoria di rigetto del ricorso; in via subordinata, di affermare la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro quota dei costi del prestito anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza, ex art. 125 sexies, Tub.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (*v.*, ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri up front, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il



conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Operate queste premesse, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (“sentenza Lexitor”). Il delineato contesto giuridico in cui la vertenza si colloca trova conferma nell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico della cliente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: euro 716,00 a titolo di spese di istruttoria; euro 2.268,00 a titolo di spese di intermediazione.

Ebbene, con riferimento alle spese di intermediazione, in base alla formulazione dell’art. 5 del contratto, la circostanza che detti oneri remunerino attività eterogenee - tra cui il “mantenimento delle strutture adibite” e le “iniziative pubblicitarie e di comunicazione” - non chiaramente riconducibili esclusivamente alla fase di conclusione del contratto, induce a qualificare detta voce alla stregua di costo recurring; in quanto tale va rimborsato in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito.

Deve invece attribuirsi natura up-front alle spese di istruttoria trattenute dall’intermediario quale corrispettivo per prestazioni necessariamente prodromiche o strumentali alla concessione del finanziamento (cfr. ABF Coll. Milano, Dec. n. 3366/2024; Coll. Bari, Dec. nn. 5773/2023, 3809/2022); sicché, alla stregua delle normative e dei principi di diritto sopra enunciati, dette spese devono essere restituite alla ricorrente per la parte residua, da calcolarsi - in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto - adottando il criterio suppletivo della curva degli interessi, tenuto conto del più breve periodo di ammortamento del finanziamento estinto in corrispondenza della 54^a rata su n. 120 complessive. In proposito - disattendendo l’argomentazione di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto del cliente alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE (9 febbraio 2023, C-555/21. cit.), avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sez. I, sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021 R.G.).

Non può, del pari, essere apprezzata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione al ristoro della quota parte degli oneri di intermediazione, trattandosi di costo del credito che concorre al computo del TAEG valorizzato in contratto, soggetto a riduzione pro quota ai sensi dell’art. 125-sexies, Tub (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 23783/2018).

Per quanto innanzi, il Collegio accerta il diritto della ricorrente di ripetere la quota parte dei costi reclamati, nei limiti di complessivi euro 1.482,00 (importo arrotondato per difetto al

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

centesimo di euro), la cui quantificazione, con dettaglio di voci, trova riscontro nella tabella di seguito esposta:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	5,332%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,81%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	critero contrattuale	
<input type="radio"/>	spese di intermediazione (recurring)	€ 2.268,00	€ 1.247,40	€ 744,10		€ 1.247,40
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 716,00	€ 393,80	€ 234,91		€ 234,91
<input type="radio"/>						€ 0,00
<input type="radio"/>						€ 0,00
<input type="radio"/>						€ 0,00
<input type="radio"/>						€ 0,00
<input type="radio"/>						€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.482
interessi legali	si

Sulla somma come sopra calcolata, l'intermediario deve corrispondere all'istante anche gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Destituita di fondamento si palesa, invece, la pretesa concernente il rimborso del premio assicurativo non maturato nella misura in cui, ai sensi dell'art. 12 del contratto, il relativo costo è posto integralmente a carico del finanziatore.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.482,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI